

---OoO---

**STATUTO FONDAZIONE
"MARCELLO ZANETTI"
- CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA -**

---OoO---

Capo I Principi generali.

- Art. 01 Denominazione, natura giuridica, origine e sede
- Art. 02 Scopi
- Art. 03 Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari
- Art. 04 Composizione del patrimonio e destinazione dei mezzi finanziari e del reddito

---OoO---

Capo II Organizzazione

- Art. 05 Organi della Fondazione
- Art. 06 Requisiti di onorabilità
- Art. 07 Cause di incompatibilità e ineleggibilità
- Art. 08 Sospensione dalla carica
- Art. 09 Conflitto di interessi
- Art. 10 Decadenza dalla carica
- Art. 11 Prorogatio e dimissioni
- Art. 12 Indennità e compensi
- Art. 13 Consiglio di Amministrazione: composizione e durata
- Art. 14 Competenze
- Art. 15 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 16 Presidente
- Art. 17 Revisore Unico
- Art. 18 Segretario Generale

---OoO---

Capo III Scritture contabili e bilancio

- Art. 19 Libri e scritture contabili
- Art. 20 Bilancio e documento programmatico previsionale

---OoO---

Capo IV Durata, liquidazione, devoluzione del patrimonio

- Art. 21 Durata, liquidazione e devoluzione del patrimonio

---OoO---

Capo V Norme transitorie

- Art. 22 Norme transitorie

---OoO---

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

---OoO---

Articolo 1

Denominazione, natura giuridica, origine e sede

La Fondazione "MARCELLO ZANETTI" Centro Servizi alla Persona è una persona giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e

gestionale, regolata dal presente Statuto.

La Fondazione deriva dalla depubblicizzazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza eretta in ente morale – I.P.A.B. – con D.P.R. n. 848 del 30.07.1953 ai sensi e per gli effetti della Legge n. 6972/1890.

L'odierna Fondazione trae dunque origine dalle disposizioni testamentarie del signor Zanetti Marcello il quale donò la struttura originaria con annessa chiesetta per ricoverati con lo scopo primario di provvedere gratuitamente secondo i propri mezzi al ricovero, al mantenimento ed all'assistenza dei poveri d' ambo i sessi inabili al lavoro proficuo.

La Fondazione ha sede in Oppeano (VR), Via Piave n. 32.

---OoO---

Articolo 2

Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e svolge attività aventi finalità sociali nel rispetto delle tradizioni originarie, con particolare attenzione ai soggetti che versano in condizioni economiche disagiate e, più in generale, alle comunità di Oppeano e Comuni limitrofi, nel cui interesse ha sempre operato, partecipando alla programmazione, gestione e realizzazione nell'ambito del sistema integrato regionale e locale di interventi nei servizi sociali con lo scopo principale di favorire la promozione della dignità dell'uomo, ispirandosi ai principi cristiani.

La Fondazione sostiene, coordina, avvia e dirige iniziative di servizio nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e formativa rivolta a singoli, famiglie, altre istituzioni e/o associazioni nell'ambito della programmazione regionale e locale mediante:

- a) la realizzazione di servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari per persone autosufficienti e non autosufficienti.
- b) realizzazione di centri per la formazione professionale di personale specializzato nel campo dei servizi sociali.
- c) Altri servizi comunque finalizzati alla realizzazione di finalità di assistenza sociale e/ o socio-sanitaria.

---OoO---

Articolo 3

Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari

La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi statutari e nel rispetto degli stessi, utilizza la metodologia della programmazione degli interventi e le attività sono disciplinate da regole interne volte ad assicurare la trasparenza delle stesse, la motivazione delle scelte, la miglior utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e di conservazione del patrimonio e può compiere, nei limiti della legge e dello Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari ritenute necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri scopi.

La Fondazione potrà inoltre:

- 1) aderire ad organismi pubblici e privati che abbiano scopi affini e partecipare con gli stessi alla realizzazione di progetti di solidarietà ed assistenza;

2) assumere partecipazioni in società ed enti di diritto privato o pubblico, non aventi scopo di lucro ed aventi oggetto affine o connesso con il proprio, purché tali operazioni siano strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali.

---OoO---

Articolo 4

Composizione del patrimonio e destinazione dei mezzi finanziari e del reddito

Il patrimonio della Fondazione, anche nel rispetto dei vincoli di destinazione indicati dai fondatori, è totalmente destinato al perseguimento degli scopi statutari ed è costituito da beni immobili del valore stimato di euro 4.212.914,50 e mobili del valore di euro 675.602,59 per complessivi euro 4.888.517,09 come evidenziato nei relativi documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio della Fondazione può variare per:

a - contributi, donazioni, eredità, lasciti ed introiti espressamente destinati al patrimonio;

b - avanzi di gestione.

Per la realizzazione dei propri fini, la Fondazione può disporre:

a) dei redditi del patrimonio;

b) delle somme che pervengono alla Fondazione da contributi pubblici e privati che non sono destinati ad incremento del patrimonio;

c) degli utili od avanzi provenienti da attività di gestione, di promozione e di formazione svolti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse;

d) delle somme che derivano dall'alienazione di beni immobili e mobili non destinati all'incremento del patrimonio.

La destinazione dei mezzi finanziari e del reddito derivanti dalla gestione del patrimonio è decisa dal Consiglio di Amministrazione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero, altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

E' obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

E', inoltre, obbligatorio devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

---OoO---

CAPO II – ORGANIZZAZIONE

---OoO---

Articolo 5

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- 1) Il Consiglio di Amministrazione;
- 2) Il Presidente;
- 3) Il Segretario Generale, se nominato;
- 4) Il Revisore Unico.

Gli Organi della Fondazione operano nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite dal presente Statuto, assicurando la corretta e trasparente distinzione tra funzioni e potere di indirizzo, amministrazione e controllo.

---OoO---

Articolo 6

Requisiti di onorabilità

I componenti degli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Le cariche nell'ambito della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria.

I componenti degli Organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del requisito dell'onorabilità. Il Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni assume, sentito l'interessato, le decisioni più idonee a salvaguardare l'autonomia e l'immagine della Fondazione.

---OoO---

Articolo 7

Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

Non possono ricoprire la carica di componente gli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Fondazione:

- a - coloro che in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dallo Statuto;
- b - il coniuge ed i parenti sino al secondo grado incluso, dei componenti gli organi della Fondazione;
- c - i dipendenti in servizio della Fondazione nonché il coniuge di detti dipendenti ed i loro parenti fino al secondo grado incluso;
- d - i membri del Consiglio Comunale di Oppeano, della rispettiva Giunta e dei relativi Organi di controllo, salvo diverse disposizioni legislative;
- e - coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa, nonché coloro che all'atto della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 8 del presente Statuto;
- f - le cariche di componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore Unico sono tra loro incompatibili.

Le medesime incompatibilità si estendono al Segretario Generale.

---OoO---

Articolo 8

Sospensione dalla carica

I componenti gli Organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 6;
- b) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

I componenti gli Organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di situazioni come sopra individuate.

---OoO---

Articolo 9

Conflitto di interessi

I componenti gli Organi della Fondazione operano esclusivamente nell'interesse della Fondazione stessa.

Il componente che abbia un interesse, anche per conto di terzi, in conflitto con quello della Fondazione, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni in relazione alle quali si possa determinare il predetto conflitto.

In caso di inosservanza di tale obbligo il componente è tenuto a risarcire gli eventuali danni subiti dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'adozione del provvedimento di decadenza nell'ipotesi in cui il conflitto di interessi abbia natura non temporanea e nel caso di colpevole inosservanza di quanto previsto dal presente articolo.

---OoO---

Articolo 10

Decadenza dalla carica

I componenti gli Organi della Fondazione decadono con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 6, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 7, omettano dolosamente la comunicazioni:

- a - di sussistenza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 7;
- b - di sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 8;
- c - di un conflitto di interessi di cui all'art. 9.

I componenti di nomina degli Organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'Organo di appartenenza, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

---OoO---

Articolo 11

Prorogatio e dimissioni

Alla scadenza del mandato i componenti gli Organi rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

Le eventuali dimissioni devono essere presentate al Presidente della Fondazione.

---OoO---

Articolo 12

Indennità e compensi

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed al Revisore Unico spetta un

compenso annuo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui e del rimborso delle spese sono determinate dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'insediamento.

Il compenso non potrà in ogni caso superare, in riferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il 40% (quaranta per cento) dell'indennità base prevista per il Sindaco del Comune di Oppeano.

Per il Vice Presidente e gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione il compenso sarà pari rispettivamente al 50% ed al 45% del compenso percepito dal Presidente, salvo aumenti o diminuzioni determinati dal Consiglio in conseguenza di particolari deleghe assegnate a taluni componenti del Consiglio stesso.

L'importo complessivo totale annuale dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione non potrà comunque superare il 1,5% delle entrate correnti riferite all'ultimo conto consuntivo approvato.

---OoO---

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione: composizione e durata

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 5 membri. Fanno parte del Consiglio:

- Il parroco del capoluogo, membro di diritto. o un suo delegato preferibilmente scelto tra gli altri parroci del Comune di Oppeano;
- Quattro membri nominati dal Sindaco di Oppeano.

Gli Amministratori nominati devono essere in possesso di appropriate conoscenze tecniche e/o di appropriate esperienze in materie inerenti al settore di intervento e/o funzionali all'attività della Fondazione.

La durata del mandato è di 5 (cinque) anni dalla data di insediamento dell'Organo. Gli Amministratori possono essere riconfermati anche consecutivamente.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori nominati questi sono sostituiti dall'Organo cui spetta il diritto di nomina e durano in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio di Amministrazione.

---OoO---

Articolo 14

Competenze

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e di programmazione, provvedendo alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività e di sviluppo, delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, nonché all'individuazione ed assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite.

Il Consiglio di Amministrazione verifica altresì la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti anche mediante strumenti di controllo per la verifica della regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza e di valutazione e controllo strategico.

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare, a titolo indicativo e non limitativo, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina nel proprio seno, nella prima riunione, del Presidente del Consiglio di

- Amministrazione: per tale nomina è richiesta la maggioranza assoluta dei voti;
- b) la nomina nel proprio seno del Vice Presidente, con le medesime modalità;
 - c) la delibera sulle modifiche statutarie da sottoporre all'Organo di vigilanza;
 - d) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni ivi comprese le norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
 - e) la definizione delle linee della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - f) l'istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisto e le dismissioni di partecipazioni in società ed enti;
 - g) l'elaborazione dei programmi della Fondazione anche pluriennali di attività con riferimento alle necessità del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto ai quali destinare le risorse disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee operative e le priorità degli interventi;
 - h) l'elaborazione del documento programmatico previsionale annuale relativo agli obiettivi ed alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
 - i) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
 - j) l'assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro in particolare per quanto attiene all'istituzione di figure dirigenziali necessarie per la complessità della gestione;
 - k) la nomina del Segretario Generale della Fondazione e la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza nonché l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;
 - l) la verifica per i componenti del Consiglio di Amministrazione dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
 - m) la nomina di Commissioni consultive di studio, temporanee o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e gli eventuali compensi;
 - n) la nomina del Revisore Unico, la sua decadenza e la sostituzione;
 - o) la determinazione delle modalità di copertura dei rischi, anche di natura tributaria, derivanti dalla gestione ed eventualmente imputabili ai singoli componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - p) la predisposizione ed approvazione di convenzioni con istituzioni pubbliche e private;
 - q) l'accettazione di eredità, lasciti e/o legati.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, o ad uno dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari delle deleghe provvedono a fornire adeguata informativa in merito all'assolvimento del mandato, secondo le modalità fissate dal Consiglio stesso.

---OoO---

Articolo 15

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, una volta ogni mese, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero sia richiesto da almeno tre componenti o dal Revisore Unico, con le modalità di convocazione di cui al presente Statuto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avvengono presso la sede della

Fondazione o anche altrove, purché nell'ambito regionale e sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, quindi, dai componenti secondo l'anzianità di età.

La convocazione è fatta con avviso contenente l'elenco degli argomenti in trattazione, data, ora e luogo della riunione ed è da inviare mediante lettera, fax, posta elettronica, telegramma o con mezzi di comunicazione ad essi assimilabili, al domicilio dichiarato da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico, non più tardi del quarto giorno precedente la data fissata per la riunione.

In caso di urgenza, l'avviso può essere inviato quarantotto ore prima tramite fax, posta elettronica o telegramma.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è sempre necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni concernenti modifiche del presente Statuto debbono essere adottate con la maggioranza di quattro quinti dei componenti in carica.

Le deliberazioni concernenti l'eventuale nomina e la revoca del Segretario Generale debbono essere sempre adottate a maggioranza dei componenti in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale e tutte le persone che il Consiglio ritiene opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni anche persone estranee al Consiglio la cui presenza è necessaria per le specifiche questioni all'ordine del giorno.

Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario Generale.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto, nonché dai presenti alla riunione.

---OoO---

Articolo 16

Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- assume, nei casi di improrogabile ed assoluta urgenza – sentito il Segretario Generale – ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, richiedendone la ratifica nella riunione successiva del Consiglio da effettuarsi entro 30 giorni dall'assunzione della determina stessa;
- svolge attività di impulso e di coordinamento dell'attività nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della

Fondazione a componenti il Consiglio di Amministrazione o al Segretario Generale.
Con il parere del Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, in via continuativa ed anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio stesso o al Segretario Generale.

---OoO---

Articolo 17

Revisore Unico

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un membro effettivo.

Il Revisore Unico dura in carica a tempo determinato e comunque per una durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, può essere rinominato per un massimo di due volte consecutivamente.

Alla scadenza del mandato il Revisore Unico resta in carica fino alla nomina del successivo. Se nel corso del mandato viene a mancare, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nuova nomina del Revisore Unico.

Il Revisore Unico opera con le attribuzioni e le modalità stabilite dal presente Statuto e, in quanto applicabili, dagli artt. 2403 ss. del codice civile.

Il Revisore Unico può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e deve essere convocato con le modalità previste dall'art. 15 del presente Statuto.

Il Revisore deve effettuare almeno ogni trimestre il controllo della gestione, l'esame dei documenti contabili e la verifica dei bilanci.

Deve inoltre accompagnare con propria relazione il bilancio consuntivo.

Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Revisore devono essere trascritti in un apposito libro e firmati.

---OoO---

Articolo 18

Segretario Generale

Il Segretario Generale, se nominato, dirige e coordina la struttura operativa della Fondazione collaborando con il Presidente e con i Consiglieri eventualmente delegati, ai quali risponde.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni eventualmente istituite dall'Amministrazione e ad esso è affidata la responsabilità dell'attività amministrativa e gestionale della Fondazione.

Provvede ad istruire gli atti preparatori per le deliberazioni degli Organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse.

Il Segretario Generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori della dotazione organica e deve essere scelto tra persone di idonea ed elevata qualificazione professionale con competenze specifiche nel campo gestionale ed amministrativo.

Il rapporto di lavoro deve essere regolato da un contratto a tempo determinato e comunque di durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, può essere rinominato.

---OoO---

CAPO III – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

---OoO---

Articolo 19

Libri e scritture contabili

La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, a cura del Segretario Generale e del Revisore Unico.

La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e tutti gli altri libri contabili che si rendono necessari per la propria attività, in relazione alla natura giuridica privata ed alle disposizioni in materia fiscale.

Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile e delle normative fiscali.

---OoO---

Articolo 20

Bilancio e documento programmatico previsionale

L'esercizio ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio (30 aprile) il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio e la relazione sulla gestione.

Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Revisore Unico, ai fini della predisposizione della relazione di competenza.

Il bilancio e la relazione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

Il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione del Revisore Unico sono resi pubblici mediante deposito presso la sede della Fondazione.

---OoO---

CAPO IV - DURATA, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

---OoO---

Articolo 21

Durata, liquidazione e devoluzione del patrimonio

La Fondazione ha durata illimitata.

Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'autorità tutoria competente la messa in liquidazione della Fondazione con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nelle fattispecie e secondo le modalità previste dalla legge vigente, votata da quattro quinti dei componenti in carica. Può inoltre proporre la trasformazione e la fusione della stessa con altro o con altri enti che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione, previa deliberazione anch'essa assunta dal Consiglio di Amministrazione con voto favorevole di quattro quinti dei componenti in carica.

In caso di liquidazione, l'eventuale residuo netto è devoluto a termini della vigente

normativa.

---OoO---

CAPO V – NORME TRANSITORIE

---OoO---

Articolo 22

Norme transitorie

Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore, dopo l'approvazione formale delle modifiche statutarie da parte dell'Amministrazione Regionale e contestuale iscrizione delle stesse nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti in carica alla data di approvazione delle modifiche statutarie restano nel loro ufficio fino alla scadenza del loro mandato ed avranno altresì i compiti di provvedere agli adempimenti relativi alla costituzione dei nuovi Organi, agli adempimenti obbligatori per legge o per disposizione dell'autorità regionale.